

SENTENZA N. 54/2022 CRONOLOGICO N. 919/2022 RGN. 961/2020

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

La dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello svolgimento dell'udienza del 3.03.2022 tramite trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 961/2020 R.G. promossa

da

domiciliata in Lamezia Terme alla Via dei Bizantini n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonello Sdanganelli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e per esso UFFICIO SCOALSTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO (C.F. 80001920794), rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato dott.ssa Maria Elena Burgello, giusta delega in atti, e domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Catanzaro in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31

nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore

RESISTENTI

provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali

RAGIONI DELLA DECISIONE

4

Con ricorso depositato l'11.09.2020 , premettendo di essere docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, classe di concorso di di essere titolare di cattedra presso di Pisa ma di essere stata assegnata provvisoriamente, sino al 31.08.2021, presso di Gizzeria sede associata all'essede associata all'essede associata all'essede associata di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, di aver inserito nella domanda la richiesta di precedenza in quanto figlia referente unica del genitore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 in data 28.06.2018 e di essere stata confermata nella sede di titolarità.

Deduceva la nullità dell'art. 13 del CCNI del 6.03.2019 relativo alla mobilità per l'a.s. 2020/2021, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione delle norme imperative contenute nell'art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992 e nell'art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994, nella parte in cui la suddetta disposizione collettiva esclude il diritto di precedenza in favore del docente figlio referente unico del genitore disabile nei trasferimenti interprovinciali, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai docenti che partecipano alle operazioni di mobilità provinciale.

Evidenziava, inoltre, che nella sola provincia di Catanzaro avevano ottenuto il trasferimento per l'a.s. 2020/2021, nei comuni viciniori a Lamezia Terme, sei docenti non aventi alcuna precedenza

oltre ai docenti privi di precedenza che erano stati assegnati alle province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Crotone, ambi territoriali indicati nella domanda di mobilità.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità del bollettino per la mobilità interprovinciale pubblicato in data 29.06.2020, nella parte in cui la medesima era stata esclusa dalla graduatoria per la mobilità interprovinciale e di fatto confermata nella sede di titolarità; chiedeva, inoltre, che venisse accertato il proprio diritto di precedenza ex art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992 nelle operazioni di mobilità 2020/2021 per l'ambito territoriale Calabria e della provincia di Catanzaro, secondo l'ordine di preferenza

indicato nella domanda; chiedeva, inoltre, che venisse accertato il proprio diritto ad essere inserita nella graduatoria per mobilità interprovinciale 2020/2021 per l'ambito territoriale Calabria e della provincia di Catanzaro, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e che, per l'effetto, le amministrazioni convenute venissero condannate ad assegnarla all'USR per la Calabria, proponendola nell'organico di una delle sedi disponibili dell'ambito territoriale della Regione Calabria e della Provincia di Catanzaro secondo l'ordine delle preferenze indicato nella domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021.

Nel costituirsi in giudizio il Ministero dell'Istruzione contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Con decreto emesso il 26.01.2022 il Tribunale ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 3.03.2022, fissata per la discussione, tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, come modificato da ultimo dall'art. 221 del D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di trattazione scritta.

Verificata la comunicazione, a cura della cancelleria, del citato decreto e constatato che soltanto la parte ricorrente ha proceduto al deposito delle note scritte, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.

Occorre, innanzitutto, rilevare che il padre della ricorrente, in padre della ricorrente, per stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della L. n. 104/1992, non soggetto a revisione, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap nella seduta del 28.06.2018.

La ricorrente ha, inoltre, dichiarato di essere referente unica del genitore disabile, allegando le dichiarazioni rese dagli altri familiari attestanti l'impossibilità di prestare assistenza alla persona disabile per l'età avanzata o per motivi lavorativi fuori regione.

Tanto precisato, la questione controversa attiene alla sussistenza del diritto della ricorrente di beneficiare della precedenza assoluta nella procedura di



mobilità interprovinciale in quanto figlia referente unica di genitore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità.

L'art. 13, punto IV) del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/2022, sottoscritto il 6.03.2019, prevede, per quel che rileva in questa sede, che "In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza



permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. (...)

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. (..)".

Nell'ipotesi che occupa, come detto, la ricorrente ha allegato alla domanda di trasferimento interprovinciale la dichiarazione per usufruire della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del CCNI, specificando di essere figlia referente unica del genitore disabile e di averi fruito in via esclusiva dei permessi previsti dall'art. 33 della L. n. 104/1992.

Quanto alla legittimità della disposizione contrattuale che esclude la possibilità di avvalersi del diritto di precedenza ai fini del trasferimento interprovinciale, pur nella consapevolezza della sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso, tra gli altri, dal Tribunale di Taranto con



l'ordinanza cautelare depositata il 15.10.2018 nell'ambito del procedimento n. 7613-1/2018 R.G., le cui motivazioni di seguito si riportano: "(..) In sostanza, la risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" (norma peraltro richiamata espressamente anche dall'art. 601, D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 – Testo Unico in materia di istruzione – con riconoscimento della "... precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità").

Inoltre, ai fini del presente giudizio, deve altresì valutarsi il contenuto della clausola pattizia prevista dall'art. 13, punto IV, CCNI 11 aprile 2017 sulla mobilità per l'a.s. 2017/18 (applicabile anche per l'a.s. 2018/19), nella parte in cui dispone che: "Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità".

In sostanza, secondo tale disciplina pattizia, i genitori e i coniugi di persone disabili con handicap grave hanno diritto di precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, per gli spostamenti di carattere definitivo; di converso, ai figli che prestano medesima assistenza in favore dei propri genitori (come nel caso qui in esame) il diritto suddetto è stato "limitato" ai soli spostamenti temporanei della mobilità annuale (e quindi non definitivi).

Orbene, in linea generale e di principio, occorre dare atto di come, in autorevoli e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità sia stato reiteratamente rimarcato che l'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, stabilendo il "diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere", attribuisce un diritto che però, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato solo "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura



consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro (sic CASS. LAV. 5 SETTEMBRE 2011 N° 18223, peraltro in conformità a quanto già affermato da CASS. SS. UU., 9 LUGLIO 2009 N° 16102, CASS. SS. UU., 27 MARZO 2008 N° 7945 e CASS. LAV. 27 MAGGIO 2003 N° 8436), gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (così espressamente CASS. SS. UU., 27 MARZO 2008 N° 7945 e CASS. LAV. 18 FEBBRAIO 2009 N° 3896, nonché CASS. LAV. 11 OTTOBRE 2017 N° 23857).

Sempre CASS. LAV. 18 FEBBRAIO 2009 N° 3896, ha anche precisato che la norma de qua, circa il diritto del (parente del) disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap (conf. CASS. LAV. 20 SETTEMBRE 2012 N° 15873 nonché 18 DICEMBRE 2013 N° 28320 e 3 AGOSTO 2015 N° 16298).

Deve dunque ritenersi che, sia nel caso di scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione sia nel caso di successivo trasferimento a domanda, la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall'art. 41 Cost., comporta che l'inciso "ove possibile" valga a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, ovvero non determini un danno per la collettività compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione (cfr. ancora CORTE COST. N. 372 del 2002; CASS., SEZ. UN., N. 7945 del 2008, cit.; CASS. N. 1396 del 2006; ID., N. 8436 del 2003; ID., N. 12692 del 2002).



Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra rassegnati principi di diritto, deve verificarsi la tesi di parte convenuta, secondo la quale al mancato rispetto della specifica previsione contenuta nella disciplina pattizia – come sopra richiamata – conseguirebbe una "consistente lesione" in danno del MINISTERO, id est un danno per la collettività derivante dalla compromissione del buon andamento e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Occorre tuttavia rilevare che nessuna specifica dimostrazione è stata fornita dal MINISTERO – nemmeno a livello di fumus – in ordine al fatto che l'eventuale trasferimento della ricorrente potrebbe "ledere in maniera consistente" le proprie esigenze organizzative, non potendosi quindi affermare – ovviamente con valutazione allo stato degli atti – che il riconoscimento del diritto del lavoratore-familiare debba cedere a fronte di alcun verosimile danno per l'interesse della collettività, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico e gravando sulla parte datoriale, come detto, l'onere della prova di siffatte eventuali circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto (sic CASS. SS. UU., 27 MARZO 2008 N° 7945): né tali "esigenze" possono ritenersi "implicite" nella medesima previsione pattizia in questione, trattandosi all'evidenza di una inammissibile petizione di principio che, oltretutto, non considera la ben plausibile nullità di detta clausola contrattuale ai sensi dell'art. 1418 c.c., stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. n. 104/92.

Pur non essendo prevista, infatti, un'espressa sanzione di nullità per la violazione dell'art. 33, comma quinto, della legge n. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata" (art. 21 L. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della

collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/92).

Come evidenziato dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE, nella più volte citata SENTENZA N° 7945/2008: "La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la CORTE COSTITUZIONALE ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame ... (cfr. ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996). In questa occasione la CORTE COSTITUZIONALE ha avuto anche modo di ricordare come esaminando alcuni profili della legge n. 104 del 1992 ne abbia già sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare - o di contribuire a far superare - i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)".

Sulla necessità di una interpretazione in termini costituzionalmente orientati delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della CARTA DI NIZZA e della CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in

funzione della tutela della persona disabile, si vedano anche CASS. LAV. 7 GIUGNO 2012 N° 9201 e CASS. LAV. 12 DICEMBRE 2016 N° 25379.

Pertanto, il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c..

Con riguardo alla clausola pattizia che rileva nel presente giudizio, deve quindi ritenersi che essa - nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale (assegnazioni provvisorie), escludendolo invece nella mobilità definitiva (per i trasferimenti interprovinciali) – sia nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 L. nº 104/92, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, ovviamente entro i limiti, derivanti dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico, della materiale disponibilità del posto rivendicato e della insussistenza di alcuna "consistente lesione" per la collettività e/o compromissione del buon andamento e dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Non si giustifica dunque l'ulteriore disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l'odierna parte ricorrente, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.".

Tale orientamento ha trovato conferma nei precedenti di merito allegati al ricorso, nonché nella sentenza n. 410/2020 del 21.05.2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro, nella quale si afferma la natura di norma imperativa inderogabile dell'art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992 in quanto volta ad attuare i principi di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione e, in particolare, quello del portatore di handicap alla continuità dell'assistenza in atto; i giudici di secondo grado hanno, inoltre, evidenziato che la precedenza prevista dalla lex specialis in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e l'assistenza della persona handicappata non può

essere derogata da un contratto collettivo contenente norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti e che, peraltro, le disposizioni contrattuali in oggetto danno luogo ad un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto il diritto di precedenza è riconosciuto nella mobilità provinciale e nelle assegnazioni provvisorie ed è, invece, escluso nelle procedura di mobilità interprovinciale, laddove è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile, soprattutto nei casi in cui il docente sia il referente unico.

Con la recentissima ordinanza n. 4677 del 22.02.2021 la Suprema Corte ha affermato che "in tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia."

Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 2521/2021 del 16.06.2021 (prodotta all'udienza del 5.08.2021), l'ordinanza n. 4677/2021 si fonda unicamente sull'interpretazione dell'art. 33 della L. n. 104/1992, non prendendo in considerazione il disposto dell'art. 601 del T.U. Scuola, che non prevede alcun limite al proprio contenuto precettivo e riconosce che gli artt. 21 e 33 della L. n. 104/1992 comportano la precedenza in sede di mobilità.

Peraltro, la pronuncia della Suprema Corte non chiarisce quali sarebbero le esigenze organizzative di carattere oggettivo, al ricorrere delle quali il diritto del docente/dipendente pubblico dovrebbe recedere per consentire il

soddisfacimento dell'interesse al buon operato dell'amministrazione datrice di lavoro.

Ne consegue che le clausole del CCNI sulla mobilità, che non attribuiscono alcun diritto di precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale ai soggetti indicati nell'art. 33 della L. n. 104/1992, sono da ritenere nulle in quanto si pongono in contrasto, quantomeno, con l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994.

Ciò posto, accertato il diritto di precedenza ai fini del trasferimento interprovinciale, dal bollettino dei trasferimenti per l'a.s. 2020/2021 emerge che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nella provincia di Catanzaro i docenti elencati a pag. 7 del ricorso, privi di alcun titolo di precedenza previsto dal CCNI sulla mobilità (peraltro, tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del Ministero).

Risulta, pertanto, provato l'ulteriore presupposto richiesto dalla norma invocata, ovvero la sussistenza della disponibilità di posti destinati alla mobilità interprovinciale, che la ricorrente potrebbe occupare avvalendosi della precedenza riconosciuta ed in base al punteggio posseduto.

Accertato, pertanto, che la ricorrente ha diritto al riconosciuto della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della L. n. 104/1992, in quanto figlia referente unica del genitore disabile, nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, l'amministrazione scolastica deve essere condannata ad assegnarla all'USR per la Calabria, proponendola nell'organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale della Regione Calabria e della provincia di Catanzaro secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021.

La controvertibilità della questione esaminata, acuita dalla recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese del giudizio nella misura della metà, condannando il Ministero dell'Istruzione al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a fruire della precedenza, ex art. 33, commi 5 e 7 della L. n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994, per l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale relative all'a.s. 2020/2021, condannando l'amministrazione scolastica ad assegnarla all'USR per la Calabria, proponendola nell'organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale della Regione Calabria e della provincia di Catanzaro secondo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021;

- compensa le spese del giudizio nella misura della metà, condannando il Ministero dell'Istruzione al pagamento della restante metà, liquidata in complessivi € 2.129,50 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente ex art. 93 c.p.c.

Lamezia Terme, 3.03.2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Valeria Salatino

TRIBUNALE DI LA LETLA TERMIN depositata in udicaza oggi 03/03/2072

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO MARIA VIGGLIA